

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4424

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TAGLIABUE, BENEVELLI, BERNASCONI, BIANCHI BERETTA,
DIGNANI GRIMALDI, MONTANARI FORNARI, MAINARDI
FAVA, SANNA, BRESCIA, PERINEI, COLOMBINI, MOMBELLI,
STRUMENDO, MOTETTA, STRADA, SERAFINI MASSIMO**

Presentata il 15 dicembre 1989

Riordino della Croce rossa italiana in attuazione
dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Croce rossa italiana sin dal suo nascere si è caratterizzata come associazione tesa a rispondere alle esigenze sociali, con spirito umanitario tanto in guerra quanto in pace.

La legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'articolo 70 prevede da una parte lo scorporo dalla CRI dei servizi assistenziali non connessi alle originarie finalità, dall'altra delega il Governo al riordino delle strutture associative sulla base dei seguenti principi:

1) carattere volontaristico dell'associazione;

2) determinazione dei compiti in relazione alle finalità statutarie ed agli

adempimenti previsti dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali;

3) articolazione delle strutture a livello regionale;

4) elettività e gratuità delle cariche.

Fermi restando i compiti affidati alla associazione per il tempo di guerra dalle norme statutarie originali (articolo 1 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito dalla legge 20 dicembre 1928, n. 3133, come modificato dall'articolo 2 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito dalla legge 17 aprile 1930, n. 578, recepito dall'articolo 1 dello statuto dell'associazione ap-

provato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, modificato con regio decreto 10 aprile 1930, n. 496) e tenuto conto di quanto stabilito in sede internazionale, la proposta di legge qui illustrata affronta la traduzione in atto legislativo dei quattro principi su indicati.

Nell'articolo 1 si ribadisce la personalità giuridica di diritto pubblico, requisito essenziale per l'espletamento di compiti di squisito interesse generale e nazionale, e si sottopone alla vigilanza dei Ministeri della sanità e della difesa per quanto di competenza.

Nell'articolo 2 oltre a ribadire le finalità della CRI, se ne ridefiniscono i compiti, sottolineando il ruolo di collaborazione e supporto agli enti locali per compiti che per la dimensione sovracomunale o per particolari peculiarità bene si addicono ad una struttura come la CRI evitando intrecci, sprechi e duplicazioni di funzioni.

Appare evidente che, provvedendo questa proposta di legge allo scorporo delle attività e dei servizi non connessi alle originarie finalità, la definizione dei compiti può essere più puntuale e schematica che nel passato, eliminando possibili ambiguità e duplicazioni col servizio sanitario nazionale.

Nell'articolo 3 sono enunciati i compiti affidati direttamente alla CRI dallo Stato e le materie delegate da regioni e unità sanitarie locali alla CRI sulla base di convenzioni regionali stipulate ai sensi di una convenzione di tipo nazionale.

Nell'articolo 4 si ribadisce lo schema organizzativo della CRI con i suoi organi centrali e periferici e si rimanda l'innovazione statutario di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente

proposta di legge, semplificando una materia in cui l'intreccio fra norme statutarie e norme ordinamentali era indissolubile.

L'articolo 5 fissa la data dello scorporo delle strutture che svolgono funzioni sanitarie proprie del servizio sanitario nazionale al 1° luglio 1990.

Queste strutture devono essere individuate rispetto alla loro attività e allo stato patrimoniale alla data del 31 dicembre 1988 e sono indicate nell'allegato B.

Nell'articolo 6 si dispone il trasferimento del personale operante al 31 dicembre 1988 nelle strutture di cui all'allegato B alle dipendenze funzionali della unità sanitaria locale territoriale di competenza.

Per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico si lascia al personale transitato la facoltà di optare per il passaggio a tutti gli effetti al servizio sanitario nazionale o di permanere con il trattamento giuridico ed economico di provenienza con i successivi benefici, costituendo un ruolo ad esaurimento.

Questa possibilità di opzione del personale tiene conto delle diversità anche notevoli di inquadramento e trattamento fra personale CRI e personale del servizio sanitario nazionale ed ha come scopo l'evitare del nascere di un contenzioso che paralizzi l'attività degli enti in questione.

In conclusione una proposta di legge semplice, di facile attuazione che segna però una svolta nella chiarezza per la politica della Croce rossa italiana, superando ritardi intollerabili che stanno pregiudicando la capacità operativa di un'associazione di grande importanza nella vita del paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Vigilanza).

1. L'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità. È sottoposta altresì alla vigilanza del Ministero della difesa per i servizi ausiliari delle Forze armate dello Stato.

2. La Croce rossa italiana è assoggettata alla disciplina della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inserita nella categoria IV della tabella allegata alla legge stessa, fermo restando il disposto dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 23 settembre 1975.

3. L'Associazione italiana della Croce rossa è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

ART. 2.

(Finalità e compiti).

1. La Croce rossa italiana, fondata il 15 giugno 1864, è costituita sulla base delle convenzioni di Ginevra alle quali l'Italia ha aderito e dei principi fondamentali della Croce rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità, universalità. La Croce rossa italiana si ispira inoltre ai principi della tutela dei diritti dei cittadini e della tutela ambientale.

2. L'Associazione italiana della Croce rossa:

a) organizza e svolge servizi di assistenza sociale e di soccorso anche sanitario in favore di popolazioni anche straniere, in occasione di calamità naturali,

catastrofi e situazioni di emergenza, sia internazionale che nazionali, operando in quest'ultimo caso nell'ambito della direzione unitaria esercitata con poteri straordinari dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

b) organizza e svolge in collaborazione e su incarico degli enti locali di competenza i servizi di pronto soccorso e trasporto infermi in ambito regionale, interregionale e internazionale in via prioritaria garantendo tali servizi sull'ambito autostradale. Organizza e svolge il pronto soccorso ed il trasporto infermi nelle infrastrutture portuali e aeroportuali, ai valichi di frontiera, assicurando in questo caso il necessario coordinamento con il corpo nazionale del soccorso alpino;

c) concorre, d'intesa con gli organi del Servizio sanitario nazionale, allo svolgimento dei compiti di educazione sanitaria, igiene e primo soccorso. Collabora con l'Amministrazione della pubblica istruzione ad iniziative che vengono adottate nell'ambito scolastico, in relazione ai compiti indicati nel presente comma;

d) organizza e svolge azione di promozione al dono del sangue;

e) diffonde e promuove i principi umanitari ai quali l'istituzione della Croce rossa internazionale è informata;

f) organizza il servizio di Croce rossa giovanile;

g) provvede allo svolgimento di tutti gli altri compiti indicati dagli organi della Croce rossa nazionale.

3. In caso di conflitto armato, l'associazione contribuisce allo sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonché delle vittime dei conflitti armati, ed allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile; disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi. La misura nonché la concreta organizzazione dei servizi per il tempo di guerra sono determinate dal Ministero della difesa.

4. L'attività di cui al comma 3 viene svolta d'intesa con la Croce rossa internazionale e secondo gli accordi internazionali in vigore nel caso che il conflitto armato si svolga al di fuori del territorio nazionale.

ART. 3.

(Svolgimento di compiti determinati).

1. Ai fini della realizzazione delle finalità e dei compiti di cui all'articolo 2 l'Amministrazione dello Stato affida alla CRI:

a) lo svolgimento del servizio di pronto soccorso sanitario negli aeroporti civili;

b) lo svolgimento di servizi di pronto soccorso e trasporto infermi autostradale sull'intero territorio nazionale;

c) gli articolati interventi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2.

2. Tali funzioni si svolgono nel rispetto delle norme previste dalle leggi vigenti, anche provvedendo con apposite convenzioni da emanarsi da parte dei Ministeri competenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le regioni e le unità sanitarie locali predispongono piani operativi di intervento in ordine a:

a) trasporto infermi;

b) pronto soccorso stradale;

c) pronto soccorso e trasporto nei territori balneari e montani;

d) pronto soccorso e trasporto di infermi nell'ambito di manifestazioni di massa;

e) trasporto dei dimessi non deambulanti dalle strutture sanitarie al domicilio o ad un ulteriore luogo di cura, affidandone prioritariamente lo svolgimento agli operatori decentrati dalla CRI.

4. Le modalità di attuazione e di controllo del servizio sono stabilite da appo-

site convenzioni con le regioni sulla base di una convenzione-tipo nazionale stipulata tra il Ministero della sanità e la Croce rossa nazionale e attuata dalle unità sanitarie locali competenti per territorio.

ART. 4.

(Organi centrali e periferici).

1. L'associazione della Croce rossa italiana ha organi centrali e periferici.

2. Sono organi centrali dell'associazione:

- a) il presidente federale generale;
- b) il consiglio direttivo nazionale;
- c) la giunta esecutiva nazionale;
- d) il collegio dei revisori.

3. Sono organi periferici dell'associazione:

- a) i comitati regionali;
- b) i comitati provinciali.

4. I componenti dei comitati di cui al comma 3 durano in carica quattro anni. Alla scadenza del citato termine cessano dalle rispettive funzioni anche i componenti eventualmente nominati nel corso del quadriennio.

5. I componenti non elettivi possono essere confermati per una sola volta.

6. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite e non compatibili con incarichi retribuiti dalla associazione stessa. È ammesso il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni.

7. Spetta ai componenti del collegio dei revisori un compenso nella misura stabilita con decreto del Ministro della sanità, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. L'ordinamento statutario della CRI è innovato secondo quanto previsto dalle norme di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge.

9. Il nuovo statuto è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della difesa e per il coordinamento della protezione civile.

ART. 5.

(Scorporo delle strutture della CRI che svolgono funzioni sanitarie proprie del Servizio sanitario nazionale).

1. Alla data del 1° luglio 1990 le strutture della Croce rossa che svolgono funzioni sanitarie proprie del Servizio sanitario nazionale sono trasferite alle unità sanitarie locali del territorio di competenza.

2. Le regioni attuano i trasferimenti dei servizi e del personale sulla base dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 1978, n. 833.

3. Le strutture trasferite sono quelle individuate, anche in ordine allo stato patrimoniale, alla data del 31 dicembre 1988 ed indicate nell'allegato B.

ART. 6.

(Norme per il personale).

1. Il personale dipendente della CRI che alla data del 31 dicembre 1988 opera nelle strutture di cui all'articolo 5 è trasferito alle dipendenze funzionali della unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Il personale trasferito può optare entro tre mesi dalla data del trasferimento per il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale del Servizio sanitario nazionale.

3. Il personale che non esercita l'opzione mantiene il trattamento giuridico ed economico relativo al contratto di lavoro di provenienza con successivi benefici contrattuali.

ART. 7.

(Norme finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, da parte dello Stato, mediante l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio, ove confluiscono tutti gli stanziamenti attualmente disposti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, della difesa e della sanità.

2. Si provvede altresì utilizzando le altre entrate dell'associazione, che sono:

- a) le quote associative;
- b) i proventi delle attività esercitate anche in convenzione;
- c) le sovvenzioni di privati;
- d) i redditi patrimoniali;
- e) i proventi da attribuzioni di beni.

3. La gestione finanziaria è unica e unico è il bilancio di previsione relativo.

4. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono deliberati entro i termini previsti dalle vigenti normative e trasmessi ai Ministeri della sanità e del tesoro che li approvano entro dieci giorni dalle rispettive deliberazioni.

ALLEGATO A.

(v. articolo 4)

ORGANI STATUTARI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

ARTICOLO 1.

(Presidente generale).

1. Il presidente generale, scelto tra una terna designata dal consiglio direttivo nazionale tra i propri componenti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa.

2. Il presidente generale:

a) ha la rappresentanza dell'associazione in giudizio e nei confronti di terzi;

b) convoca e presiede gli organi centrali dell'associazione, ne regola i lavori ed il funzionamento e provvede al loro coordinamento;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo nazionale e dalla giunta esecutiva nazionale;

d) emana i regolamenti dell'ente, una volta deliberati ed approvati dagli organi competenti;

e) esercita tutti i poteri conferitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché quelli eventualmente delegatigli dalla giunta esecutiva;

f) assicura, sulla base delle direttive generali del consiglio direttivo nazionale e, in caso di urgenza, della giunta esecutiva nazionale, il coordinamento dei servizi e delle relative attività dell'associazione.

3. In caso di necessità può adottare delibere di urgenza in materia di competenza della giunta esecutiva da sottoporre a ratifica della stessa nella prima riunione successiva.

4. Nell'ipotesi di mobilitazione delle Forze armate dello Stato il presidente generale assume tutti i poteri diventando l'unico rappresentante dell'associazione. In tal caso assume il rango di generale di corpo d'armata.

5. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente generale sono svolte dal vice presidente generale. Se il vice presidente non sia stato eletto, oppure risulti assente o impedito, esercita le funzioni stesse il membro più anziano di età del consiglio direttivo nazionale.

ARTICOLO 2.

(Consiglio direttivo nazionale).

1. Il consiglio direttivo nazionale è composto dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità:

a) quattordici membri eletti dai presidenti dei comitati regionali e provinciali tra i soci della Croce rossa italiana in modo tale da assicurare comunque due rappresentanti a ciascuno dei sei organismi volontari previsti dall'articolo 14;

b) sette rappresentanti designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, della difesa, della sanità e per il coordinamento della protezione civile;

c) tre presidenti di comitati regionali o provinciali della Croce rossa italiana scelti dal Ministro della sanità;

d) tre membri scelti rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro della difesa e dal Ministro della sanità tra coloro che, operando nel campo della scienza, della cultura, dell'amministrazione o della magistratura, siano benemeriti dell'associazione;

e) sei cariche di vertice degli organismi volontari previsti dall'articolo 14.

ARTICOLO 3.

(Attribuzioni del consiglio direttivo nazionale).

1. Il consiglio direttivo nazionale è organo deliberante dell'associazione con competenza generale.

2. In particolare, oltre agli adempimenti di cui agli articoli 12 e 14:

a) adotta i provvedimenti di carattere generale, che si rendono necessari per l'esplicazione dei compiti istituzionali, e i regolamenti. Determina un programma triennale di massima delle attività civili da svolgere nei limiti delle previsioni di entrata, nonché i relativi aggiornamenti annuali;

b) stabilisce le direttive generali alle quali gli organi e gli uffici debbono ispirare la propria azione;

c) delibera annualmente il bilancio di previsione, le relative variazioni, ed il conto consuntivo recependo, per quanto attiene ai corpi ausiliari delle Forze armate, il relativo programma finanziario approvato dal Ministero della difesa, nei limiti della percentuale del contributo di cui all'articolo 18, da fissare annualmente con decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto con i Ministri della sanità e della difesa;

d) recepisce lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale civile derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, delibera l'ordinamento dei servizi in conformità alla legge 20 marzo 1975, n. 70, delibera altresì la pianta organica del personale civile dell'associazione e la sua articolazione nei servizi in funzione di propri compiti organizzativi;

e) delibera l'accettazione di atti di liberalità e l'acquisto e l'alienazione di beni immobili; per l'acquisto e l'alienazione è necessaria l'approvazione del Ministero della sanità;

f) autorizza il presidente generale a promuovere le azioni ed a resistere in giudizio, eccettuati i casi di responsabilità civile quando l'ente sia assicurato;

g) ratifica le deliberazioni adottate in via d'urgenza dalla giunta esecutiva nazionale;

h) esercita tutti gli altri poteri deliberativi non demandati per legge o per regolamento agli altri organi.

3. Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di undici membri. Il consiglio direttivo nazionale è convocato, oltre che in via ordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

4. Il direttore generale partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge le funzioni di segretario del consiglio stesso.

ARTICOLO 4.

(Giunta esecutiva nazionale).

1. La giunta esecutiva nazionale è composta dal presidente generale e da otto componenti, eletti dal consiglio direttivo nazionale nel proprio seno, di cui almeno due tra i membri di cui alla lettera b) e almeno uno tra i membri di cui alla lettera c) dell'articolo 2.

2. Quando esercita i poteri di cui alla lettera c) dell'articolo 5, la giunta è integrata da quattro rappresentanti del personale dipendente dell'associazione, eletti secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

3. La giunta esecutiva nazionale elegge nel proprio seno un vice presidente generale, che svolge le funzioni del presidente generale in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il presidente generale può delegare alcune funzioni di sua spettanza al vice presidente generale.

5. Per la validità delle riunioni della giunta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

6. Il direttore generale partecipa alle riunioni della giunta esecutiva nazionale con voto consultivo e svolge le funzioni di segretario della giunta stessa, coadiuvato da un funzionario dipendente dell'associazione designato dal presidente nazionale.

7. In caso di impedimento le funzioni di segretario vengono assolte dal funzionario designato dal presidente generale.

ARTICOLO 5.

(Funzioni della giunta esecutiva nazionale).

1. La giunta esecutiva nazionale:

a) predispone il bilancio preventivo e le relative variazioni nonché il conto consuntivo dell'associazione, da sottoporre alle deliberazioni del consiglio direttivo nazionale, con osservanza di quanto stabilito nell'articolo 3, comma 2, lettera c), per quanto attiene ai corpi ausiliari delle Forze armate;

b) delibera sull'acquisto di beni mobili, materiali ed attrezzature per un valore non superiore a lire duecentocinquanta milioni;

c) delibera l'assunzione, le progressioni di carriera, i provvedimenti di cessazione dal servizio del personale civile dipendente ed ogni altro provvedimento in materia di personale in conformità alla legge n. 70 del 1975 e successive modificazioni e ai contratti nazionali collettivi di categoria;

d) esercita, in caso di urgenza, i poteri del consiglio direttivo nazionale, tranne quelli di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3, salvo ratifica del consiglio medesimo nella prima riunione successiva;

e) esercita le altre funzioni ad essa demandate per legge o per regolamento.

ARTICOLO 6.

(Collegio dei revisori).

1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro della sanità ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti come di seguito indicato:

a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro, designati dal Ministro tra i funzionari del Ministero;

b) un revisore effettivo ed un supplente in rappresentanza del Ministero della sanità, designati dal Ministro tra i funzionari del Ministero;

c) un revisore effettivo ed un supplente in rappresentanza del Ministero della difesa, designati dal Ministro tra i dipendenti civili e militari del Ministero.

2. Il collegio dei revisori provvede al riscontro della gestione amministrativo-contabile degli organi centrali, accerta la regolare

tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni nonché il rendiconto finanziario ed economico-patrimoniale, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche alla cassa e agli altri valori di proprietà dell'ente e svolge qualsiasi altra attribuzione prevista dal regolamento di amministrazione e contabilità approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

ARTICOLO 7.

(Comitati regionali).

1. Presso ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale composto:

a) dai presidenti o commissari dei comitati provinciali;

b) da sette membri eletti tra i soci della Croce rossa italiana in modo tale da assicurare un rappresentante di ciascuno degli organismi previsti dall'articolo 14;

c) dalle cariche di vertice regionali di ciascuno degli organismi previsti dall'articolo 14;

d) da due rappresentanti della regione, di cui uno di minoranza, designati dal consiglio regionale; in caso di mancata designazione dopo sessanta giorni dalla richiesta, il comitato regionale della Croce rossa italiana è costituito, fino all'avvenuta designazione, senza la loro presenza.

2. Il comitato regionale è costituito con deliberazione del presidente generale.

3. Il presidente è eletto dal comitato regionale nel suo seno.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei membri del comitato regionale; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di cinque membri.

5. Esso viene convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il funzionario responsabile degli uffici regionali partecipa alle sedute con voto consultivo ed ha funzioni di segretario.

ARTICOLO 8.

(Funzioni del comitato regionale).

1. Il comitato regionale:

a) formula, per quanto di competenza, proposte per la formazione del programma di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 e dei relativi aggiornamenti annuali;

b) trasmette alla sede centrale dati di carattere statistico o finanziario per la formazione del bilancio preventivo e per eventuali variazioni in corso d'esercizio;

c) propone al consiglio direttivo nazionale interventi e provvedimenti ritenuti necessari in relazione alle situazioni locali;

d) vigila sull'andamento dell'attività dell'associazione, verificandone la rispondenza alle esigenze locali e riferendone al consiglio direttivo nazionale;

e) provvede direttamente alle convenzioni ed ai contratti, nei limiti di somma stabiliti dal consiglio direttivo nazionale;

f) provvede agli altri compiti demandati alla sua competenza dalla legge o dai regolamenti o che gli vengano delegati dal consiglio direttivo nazionale;

g) svolge nel capoluogo di regione i compiti e le funzioni del comitato provinciale.

ARTICOLO 9.

(Comitati provinciali).

1. In ogni capoluogo di provincia è istituito un comitato provinciale composto:

a) da sei membri eletti tra i soci residenti nel territorio della provincia in modo tale da rappresentare i sei organismi previsti dall'articolo 14 sempreché esistenti nel territorio della provincia;

b) dal prefetto o da un funzionario di prefettura da lui delegato;

c) da tre consiglieri provinciali, di cui uno di minoranza, scelti dal consiglio provinciale;

d) da un rappresentante dell'ordine provinciale dei medici.

2. Il comitato provinciale è costituito con deliberazione del presidente generale.

3. Il presidente è eletto dal comitato provinciale nel suo seno.

4. Svolge le funzioni di segretario del consiglio del comitato provinciale il dipendente civile di ruolo responsabile degli uffici provinciali, che partecipa alle sedute del consiglio con voto consultivo.

ARTICOLO 10.

(Funzioni dei comitati provinciali).

1. I comitati provinciali:

a) collaborano con i rispettivi comitati regionali svolgendo le funzioni e fornendo le notizie da essi richieste;

b) richiedono ai comitati regionali interventi e provvedimenti ritenuti necessari in relazione alla situazione locale;

c) sollecitano e coordinano le contribuzioni volontarie in favore delle attività istituzionali della Croce rossa italiana e provvedono al versamento di tutte le somme introitate nella cassa dell'associazione nei termini e con le modalità stabilite da apposite norme di amministrazione e contabilità;

d) provvedono alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco dei soci residenti nella provincia, secondo le modalità fissate dal consiglio direttivo nazionale.

2. Il comitato provinciale viene convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle sedute del comitato è necessaria in prima convocazione la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di cinque membri.

ARTICOLO 11.

(Sottocomitati o delegazioni e delegazioni all'estero).

1. I sottocomitati o delegazioni si compongono di sei membri ciascuno, eletti tra i soci residenti nell'ambito delle rispettive circoscrizioni.

2. I sottocomitati o delegazioni collaborano con i comitati provinciali nello svolgimento dei compiti a questi affidati.

3. I sottocomitati o delegazioni tengono i rapporti con le autorità locali. Provvedono inoltre alla tenuta ed all'aggiornamento degli elenchi dei soci residenti nelle rispettive circoscrizioni.

4. I sottocomitati o delegazioni sono nominati con provvedimento del presidente generale e durano in carica quattro anni.

5. I rispettivi presidenti sono eletti dai componenti dei singoli organi collegiali nel loro seno.

6. Svolge le funzioni di segretario del consiglio del sottocomitato il dipendente di ruolo responsabile degli uffici, che partecipa alle sedute del consiglio con voto consultivo.

7. Le delegazioni della Croce rossa italiana all'estero dipendono direttamente dal comitato centrale.

8. Struttura e competenze vengono regolamentate con delibera del consiglio nazionale.

ARTICOLO 12.

(Elezioni).

1. Per l'elezione alle cariche di cui agli articoli 2, lettera a), 7, comma 1, 9, comma 1, lettera a), e 11 si osservano le seguenti disposizioni.

2. I componenti elettivi dei comitati regionali, dei comitati provinciali, dei sottocomitati, delle delegazioni all'estero sono eletti dai soci della Croce rossa italiana residenti nell'ambito delle rispettive circoscrizioni.

3. Per ogni singolo organo collegiale ciascun elettore ha diritto a votare per un numero di eleggibili della propria componente non superiore ai quattro quinti delle cariche messe ad elezione.

4. Le schede non sono valide se recano un numero di nominativi superiore a quello consentito e negli altri casi previsti dalla legge o dal regolamento; se recano uno o più nominativi di persone che non risultino essere soci della Croce rossa italiana o uno o più nominativi segnati in modo erroneo, conservano validità per la parte non viziata.

5. In ogni comitato provinciale, sottocomitato e delegazione, sono istituiti, con provvedimento del presidente generale, uno o più uffici elettorali, composti da un presidente, cinque scrutatori e da un segretario. Presso la sede centrale della Croce rossa italiana viene istituito con le stesse formalità un ufficio centrale elettorale, composto da un presidente, venti componenti e da un adeguato numero di collaboratori.

6. Gli elettori debbono presentare, all'atto della votazione, la tessera di iscrizione alla Croce rossa italiana, nonché il certificato di iscrizione alle liste elettorali, di data non anteriore a tre mesi, che sarà rilasciato dalle competenti autorità.

7. Dell'avvenuta espressione del voto è fatta annotazione sulla copia dell'elenco dei soci che è consegnata, prima dell'apertura delle votazioni, ad ogni ufficio elettorale.

8. Il verbale di scrutinio viene redatto in duplice esemplare, uno dei quali trasmesso immediatamente, in plico chiuso e sigillato, firmato dal presidente o da almeno due scrutatori, all'ufficio elettorale centrale, mentre l'altro viene custodito dagli organi collegiali presso i quali si sono tenute le votazioni.

9. L'ufficio centrale elettorale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna componente in ogni collegio, coloro che abbiano riportato le cifre individuali più elevate. In caso di parità di voto viene proclamato eletto il più anziano di età.

10. L'ufficio centrale elettorale pubblica entro tre giorni i risultati delle elezioni e ne dà notizia agli eletti. Dispone per la conservazione dei verbali e delle schede.

11. Le elezioni per il consiglio direttivo nazionale sono tenute presso un unico ufficio elettorale istituito nella sede centrale dell'associazione.

12. Con regolamento, deliberato dal consiglio direttivo nazionale ed approvato dal Ministro della sanità, sono emanate norme sull'elettorato attivo e passivo e sul procedimento elettorale, per quanto non previsto dalla presente legge.

ARTICOLO 13.

(Soci ammessi a votare e soci eleggibili).

1. Sono ammessi a votare i soci che abbiano raggiunto la maggiore età, in regola con l'iscrizione e con almeno un anno di anzianità.

2. Si considerano tali:

a) i soci appartenenti al corpo militare della Croce rossa italiana, al corpo delle infermiere volontarie, comprese le allieve infermiere volontarie della Croce rossa italiana, ed agli altri organismi volontari di cui all'articolo 14;

b) i soci che facciano o abbiano fatto parte degli organi collegiali dell'associazione.

3. Sono eleggibili tutti i soci con almeno un anno di iscrizione che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età e che abbiano residenza nell'ambito della circoscrizione territoriale degli organi collegiali per cui si vota.

4. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Ministro della difesa, sono emanate le norme di attuazione dell'articolo 12 e del presente articolo nonché le modalità di esecuzione relative alle prime elezioni, da effettuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ciascun eleggibile può concorrere in rappresentanza di uno solo degli organismi volontari di cui all'articolo 14, per ognuno dei quali è costituita apposita lista.

ARTICOLO 14.

(Organismi volontari).

1. Nello statuto sono definiti i compiti e le strutture degli organismi volontari di soci per l'espletamento di interventi specializzati di soccorso, di carattere socio-assistenziale, educativo, di protezione civile, per la promozione della donazione del sangue e per la diffusione del diritto internazionale umanitario.

2. Tali organismi sono:

- a) corpo militare della Croce rossa italiana;
- b) corpo infermiere volontarie della Croce rossa italiana;
- c) comitato nazionale femminile della Croce rossa italiana;
- d) pionieri del soccorso;
- e) volontari del soccorso;
- f) donatori del sangue.

3. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta del consiglio direttivo nazionale, possono essere individuati altri organismi volontari.

4. Presso ogni organismo di Croce rossa italiana è istituito un elenco di soci i quali si impegnano a prestare opera gratuita dietro richiesta dell'associazione, per attività assistenziali, tecniche, didattiche, propagandistiche, amministrative o comunque utili per il raggiungimento dei fini della Croce rossa stessa in materia di protezione civile.

ARTICOLO 15.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio direttivo nazionale, con contratto di durata quinquennale e con requisiti, modalità e retribuzione conformi a quanto previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. Può essere nominato direttore generale solo chi possenga specifici titoli professionali ed esperienze di direzione di servizio nel settore socio-sanitario ed amministrativo.

3. Il direttore generale coordina i servizi civili dell'ente e risponde del buon andamento degli uffici; sovrintende al personale civile; provvede, ove sia delegato dal presidente generale, alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva nazionale; esercita i poteri attribuitigli in materia di amministrazione e contabilità dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; esercita tutti gli altri poteri conferitigli dalla presente legge e dai regolamenti dell'ente.

ARTICOLO 16.

(Bilancio e atti di gestione).

1. Sono sottoposti all'approvazione del Ministero della sanità, fatta salva la competenza del Ministro della difesa di cui al comma 4:

a) il bilancio preventivo dell'ente, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;

b) gli atti di carattere generale e quelli di natura regolamentare, ad eccezione dei regolamenti interni di servizio;

c) le deliberazioni che comportano trasformazioni, aumento o diminuzione di patrimonio;

d) le convenzioni e i contratti dai quali deriva una entrata o una spesa superiore a lire duecento milioni;

e) gli altri atti espressamente assoggettati a tale forma di controllo dalla presente legge.

2. Le deliberazioni relative alle lettere a), b) e d) del comma 1 sono approvate di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto del disposto del secondo comma dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e le deliberazioni di cui alla lettera c) di concerto con il Ministro della difesa.

3. Gli atti di cui al comma 1, salvo diversa disposizione di legge, si intendono approvati e diventano esecutivi se, entro novanta giorni dall'invio all'autorità di controllo, non siano restituiti all'ente con motivati rilievi di legittimità o di merito. Essi diventano altresì esecutivi qualora nonostante i rilievi siano motivatamente confermati con nuova deliberazione, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità o alla consistenza degli organici.

4. Sono salve le norme relative all'approvazione, da parte del Ministro della difesa, dei provvedimenti concernenti l'organizzazione tecnica e amministrativa dei servizi ausiliari delle Forze armate, nonché della relativa gestione e degli approvvigionamenti connessi.

5. Per gravi irregolarità, per mancata applicazione di norme di legge, per impossibilità e per gravi difficoltà di funzionamento, può disporsi lo scioglimento degli organi dell'associazione. Lo scioglimento del consiglio direttivo nazionale comporta lo scioglimento di diritto della giunta esecutiva nazionale.

6. Con il decreto di scioglimento viene nominato, per un periodo non superiore a un anno, un commissario straordinario con tutti i poteri dell'organo disciolto.

7. Il decreto di scioglimento del consiglio direttivo nazionale è emanato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa.

8. Lo scioglimento degli altri organi dell'associazione è disposto dal consiglio direttivo nazionale.

9. Durante la gestione commissariale permane in carica il collegio dei revisori per lo svolgimento dei normali compiti di istituto.

ARTICOLO 17.

(Entrate).

1. Sono entrate dell'associazione:

- a) le quote dei soci;
- b) le donazioni, i lasciti e le eredità;
- c) le oblazioni di privati;
- d) i proventi delle attività espletate e quelli derivanti da atti di convenzione stipulati in sede centrale o locale;
- e) i redditi patrimoniali;
- f) i contributi dello Stato e di enti pubblici;
- g) i proventi derivati da attribuzioni di beni, anche in disuso, comunque previsti da norme od a seguito di atti unilaterali in favore della Croce rossa italiana.

ARTICOLO 18.

(Contributi dello Stato).

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, è autorizzato a carico dello Stato un contributo per spese di funzionamento ed attività istituzionali della Croce rossa italiana, ivi comprese quelle svolte quale servizio ausiliario delle Forze armate dello Stato, nella misura di lire 97.380.000.000 nel 1990, di lire 102.249.000.000 nel 1991 e di lire 107.361.450.000 nel 1992.

2. Con cadenza triennale il contributo previsto dal comma 1 può essere rideterminato con le modalità di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, per il triennio 1990-1992, ai capitoli 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, 1173 dello stato di previsione del Ministero della difesa e 2585, 2586 e 2601 dello stato di previsione del Ministero della sanità, come di seguito specificato:

a) per l'esercizio finanziario 1990:

- 1) capitolo 5941: lire 52.000.000.000;
- 2) capitolo 1173: lire 14.000.000.000;
- 3) capitolo 2585: lire 30.000.000.000;
- 4) capitolo 2586: lire 1.300.000.000;
- 5) capitolo 2601: lire 80.000.000;

b) per l'esercizio finanziario 1991:

- 1) capitolo 5941: lire 54.600.000.000;
- 2) capitolo 1173: lire 14.700.000.000;
- 3) capitolo 2585: lire 31.500.000.000;
- 4) capitolo 2586: lire 1.365.000.000;
- 5) capitolo 2601: lire 84.000.000;

c) per l'esercizio finanziario 1992:

- 1) capitolo 5941: lire 57.330.000.000;
- 2) capitolo 1173: lire 15.435.000.000;
- 3) capitolo 2585: lire 33.075.000.000;
- 4) capitolo 2586: lire 1.433.250.000;
- 5) capitolo 2601: lire 88.200.000.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. In sede di prima applicazione della presente legge sono portate a scomputo della relativa assegnazione annua le somme eventualmente erogate a carico dei capitoli di cui al comma 3.

6. Sono abrogate le precedenti norme concernenti finanziamenti dello Stato in favore della Croce rossa italiana.

ARTICOLO 19.

(Gestione finanziaria).

1. La gestione finanziaria dell'associazione della Croce rossa italiana è unica, come unico è il relativo bilancio di previsione.

2. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

3. È vietata ogni gestione al di fuori del bilancio. Ogni raccolta di fondi od oblazioni destinate a concorrere al finanziamento di specifici interventi di soccorso e di assistenza, deve essere preventivamente autorizzata dal presidente generale. Con apposito regolamento, deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dal consiglio direttivo nazionale e approvato con decreto del Ministro della sanità, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, è disciplinata la gestione delle predette entrate.

ARTICOLO 20.

(Esercizio finanziario).

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo è predisposto dalla giunta esecutiva nazionale entro il mese di settembre; quello consuntivo entro il mese di marzo. Nei cinque giorni successivi alla relativa delibera, i bilanci sono trasmessi al collegio dei revisori dei conti che, nei quindici giorni seguenti, redige la propria relazione.

3. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono deliberati a norma dell'articolo 3 e sono trasmessi, unitamente alle allegate relazioni, ai Ministri della sanità e del tesoro per l'approvazione, entro dieci giorni dalla rispettiva deliberazione.

ARTICOLO 21.

(Compiti commessi dalla normativa internazionale).

1. Per l'assolvimento dei compiti umanitari commessi dalla normativa internazionale, il corpo militare della Croce rossa italiana e il corpo delle infermiere volontarie sono impiegati dalle Forze armate in conformità delle direttive impartite dal Ministro della difesa. In osservanza della richiamata normativa internazionale l'associazione è tenuta ad attendere in via ordinaria alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine di assicurare costantemente la efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza.

2. Continuano ad applicarsi le norme particolari concernenti il corpo militare e il corpo delle infermiere volontarie, non incompatibili con la presente legge.

3. Le funzioni di coordinamento ed ispettive sulle attività dei corpi ausiliari delle Forze armate sono esercitate per conto del Ministro della difesa da un ufficiale in servizio permanente effettivo di grado non superiore a generale di divisione o grado corrispondente al quale è attribuita la carica di sovrintendente.

ARTICOLO 22.

(Organi centrali).

1. Gli organi centrali dei servizi dell'associazione, ausiliari delle Forze armate, sono costituiti dall'ispettorato superiore del corpo militare della Croce rossa italiana e dall'ispettorato nazionale infermiere volontarie, che dipendono direttamente dal presidente generale.

2. Il tenente generale ispettore, scelto tra i maggiori generali della Croce rossa italiana, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa designazione del presidente generale. L'ispettrice nazionale delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della sanità.

3. Ai fini di cui all'articolo 7 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, alla ispettrice nazionale delle infermiere volontarie è riconosciuta l'assimilazione al rango di tenente generale della Croce rossa italiana.

ARTICOLO 23.

(Centri di mobilitazione).

1. Presso la sede dei più elevati comandi periferici dell'Esercito operano i centri di mobilitazione della Croce rossa italiana. Il presidente generale stabilisce con propria ordinanza la relativa competenza territoriale.

2. Alle cariche di presidente del centro di mobilitazione della Croce rossa italiana, di vicepresidente e di delegato al personale militare dei centri di mobilitazione, con provvedimento del presidente generale, su proposta dell'ispettore superiore del corpo militare, vengono nominati in via ordinaria ufficiali superiori della Croce rossa italiana delle categorie in congedo, i quali dipendono, per le attribuzioni relative a tali cariche, dall'ispettorato superiore del corpo militare della Croce rossa italiana. Ove particolari esigenze lo richiedano possono essere scelte per tali cariche anche persone particolarmente qualificate non appartenenti al corpo, previo parere del Ministro della difesa.

ARTICOLO 24.

(Ruoli del personale militare e trattamento economico).

1. I ruoli del personale militare mobilitabile della Croce rossa italiana di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, sono riordinati come segue.

2. Il ruolo normale (mobile e di riserva) comprende il personale militare volontario della Croce rossa italiana esente da obblighi

verso le Forze armate o anche soggetto a tali obblighi, purché delle categorie in congedo, nei limiti e con le condizioni determinate secondo le esigenze dal Ministro della difesa con apposito decreto.

3. Il personale iscritto nel ruolo normale vi permane nella riserva fino al raggiungimento dei limiti di età fissati dall'articolo 45 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, come modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883; per i graduati e militi tale limite è stabilito al compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

4. Il ruolo speciale, ove il Ministro della difesa lo ritenga necessario, è destinato ad accogliere, in caso di mobilitazione delle Forze armate, e limitatamente alla durata di essa, i volontari non aventi obblighi militari di cui al comma 2, lettere *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo 14.

5. Il ruolo transitorio comprende il personale integrativo fornito ai fini della legge 24 marzo 1942, n. 370, nei limiti di età e con i requisiti determinati con decreto del Ministro della difesa, anche in deroga a quelli previsti dall'articolo 1 della suddetta legge.

6. Il trattamento economico del personale militare della Croce rossa italiana, in conformità al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 116 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, è soggetto ad ogni variazione di legge in materia di trattamento economico e normativo per gli appartenenti alle Forze armate.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, concernente il regolamento del corpo militare della Croce rossa italiana con il quale i ruoli, le categorie, le specialità e l'utilizzazione del personale relativo sono uniformati alle norme di cui agli articoli 21 e seguenti.

ARTICOLO 25.

(Infermiere volontarie).

1. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana è giuridicamente valido nell'ambito delle prestazioni rese nell'assolvimento dei servizi dell'associazione e delle Forze armate; consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno della scuola per infermieri professionali. Per la formazione delle infermiere volontarie la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari e civili o proprie scuole ordinate allo scopo specifico. Le infermiere volontarie destinate ad essere impiegate presso gli stabilimenti e le unità sanitarie militari debbono acquisire il titolo di infermiere professionali previo superamento di specifico corso di riqualificazione.

2. Le infermiere volontarie della Croce rossa italiana, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, cessano da ogni carica gerarchica permanendo nel corpo quali socie attive dell'associazione.

3. Eventuali modifiche al regolamento delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana sono apportate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro.

4. La regolamentazione delle materie riguardanti l'organizzazione del servizio nonché le attribuzioni ed i compiti, la preparazione e la disciplina delle infermiere volontarie è adottata con provvedimento dell'ispettrice nazionale approvato dal Ministro della difesa.

ARTICOLO 26.

(Chiamata in servizio).

1. Al personale militare della Croce rossa italiana ed alle infermiere volontarie, chiamati in servizio per qualunque esigenza dai rispettivi corpi, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di conservazione del posto e di trattamento economico nonché di previdenza ed assistenza previste per i richiamati delle Forze armate in analoghe situazioni.

ARTICOLO 27.

(Controllo della Corte dei conti).

1. La Croce rossa italiana è sottoposta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ALLEGATO B.

(v. articolo 5)

STRUTTURE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DA TRASFERIRE
AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

A) Centri di educazione motoria:

Albino;
Firenze;
Pozzuoli;
Roma;
Torre Boldone.

B) Centri trasfusionali:

Ospedale San Camillo, Roma;
Ospedale Sant'Eugenio, Roma;
Ospedale San Giovanni, Roma;
Ospedale San Giacomo, Roma;
Ospedale San Filippo Neri, Roma;
Policlinico Umberto I, Roma;
Ospedale Santo Spirito, Roma;
Banca del sangue;
Centro trasfusionale L'Aquila;
Centro nazionale trasfusionale sangue esclusivamente per le funzioni trasfusionali.